N° 24/24 di prot. uff. Procure
N. 1819/24 Tribunale

TRIBUNALE DI COMO

Protocollo per la liquidazione dei compensi ai Difensori dei soggetti non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai Difensori d'ufficio di soggetti insolventi o di soggetti irreperibili di fatto o di diritto.

PRESENTAZIONE

Questo protocollo di intesa nasce da una sinergia tra i Magistrati penali del Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Como e Lecco ed è stato redatto tenendo in considerazione la realtà del locale Tribunale, nonché le esigenze di celerità e speditezza nella procedura di liquidazione.

Il presente Protocollo sostituisce ogni precedente accordo.

Trattasi di importi mutuati dal protocollo del CNF e con esso comparati alla luce delle voci delle tabelle di legge, già applicati i correttivi di riduzione per ogni fase e grado del procedimento penale, ivi compresa la riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

Inoltre, sono state individuate delle variabili che possono essere utilizzate in aumento a seconda della complessità del procedimento.

Il tutto è stato trasfuso e verrà diffuso unitamente ad un formulario su file Excel, cosicché divenga agevole predisporre la propria istanza da far liquidare al Giudice.

Sarà impegno dei Magistrati e degli Avvocati attenersi alle disposizioni e quantificazioni del presente Protocollo.

Gli Avvocati, inoltre, renderanno dichiarazione espressa, tramite il formulario su file Excel di cui sopra, di aver utilizzato, per la richiesta di liquidazione, le voci del presente Protocollo tenuto conto, anche per i "compensi base", delle "fasi" effettivamente affrontate, oltre a usare i formulari in questione redatti sulla base di esso.

Va da sé che i casi particolari potranno essere trattati, se il Difensore non riterrà di dover aderire alle voci del protocollo, con la predisposizione di istanze ad hoc, le quali verranno valutate dal Giudice nei tempi e modi di legge.

PRINCIPI GENERALI

Il presente protocollo si propone di predisporre un prontuario, aggiornato ai principi di cui all'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 27.12.2013 n. 147 ed al Decreto del Ministro della Giustizia 10.3.2014 n. 55, in vigore dalla data del 3.4.2014, e come successivamente modificato, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi ai Difensori dei soggetti non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai Difensori d'ufficio dei soggetti irreperibili, di diritto o di fatto, e dei soggetti insolventi.

Gli obiettivi che hanno ispirato la predisposizione del protocollo sono:

- standardizzazione della modulistica in uso e uniformità dei criteri di liquidazione tra tutti i Giudici penali;
- riduzione del numero del contenzioso in relazione alle impugnazioni dei provvedimenti di diniego o di riduzione dei compensi;
- riduzione dei tempi tecnici tra l'emissione del decreto di pagamento e la corresponsione dei compensi al Difensore/beneficiario;
- riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche e varie).

Le parti concordano sui principi generali appena esposti per il raggiungimento dei quali saranno seguite le seguenti procedure:

- i Difensori predisporranno l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base del modello allegato al presente documento, che andrà integrato tenendo conto delle singole posizioni (All. n. 1); essa andrà depositata, come previsto dall'art. 93 D.P.R. 115/02, in Cancelleria;
- l'istanza di liquidazione dell'onorario per i soggetti non abbienti andrà depositata al termine di ogni singola fase, specificandosi che, tra esse, rientra anche quella delle indagini preliminari, da presentarsi al Giudice per le Indagini Preliminari e non ai Giudici delle fasi successive;
- i Difensori depositeranno istanza di liquidazione e nota spese sia nel caso di patrocinio a spese dello Stato che nel caso di irreperibile di diritto o di irreperibile di fatto, qualora sussistano già le condizioni documentali di cui al punto D) (pag. 13) del presente Protocollo, sulla base dei modelli predisposti (All. n. 2); in ogni caso i Difensori dovranno depositare l'istanza di liquidazione e la nota spese tramite il sito *lsg.giustizia.it*, salve restando eventuali diverse disposizioni normative ed organizzative;
- nei soli procedimenti celebrati con rito direttissimo, ove il processo si concluda in una sola udienza, il Difensore depositerà in udienza l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la propria istanza di liquidazione; il provvedimento di liquidazione potrà essere emesso dal Giudice anche fuori udienza, con deposito del provvedimento di liquidazione medesimo presso la cancelleria e notifica dello stesso al Difensore a mezzo PEC. In alternativa, il Difensore, in udienza, potrà riservare il deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a mezzo PEC nei 20 giorni successivi;
- con riferimento alla difesa d'ufficio prestata nei confronti di soggetti insolventi, il Difensore presenterà l'istanza di liquidazione una volta che abbia inutilmente esperito la procedura

esecutiva volta alla riscossione dei compensi. In tal caso il Difensore avrà diritto ad un rimborso forfettario del compenso per il procedimento monitorio e per la procedura esecutiva esperita infruttuosamente, pari ad **Euro 650,00 a titolo di competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni e delle spese documentate eventualmente sostenute dal Difensore.**

Al fine di consentire l'attuazione delle suddette procedure è stato previsto, per i procedimenti in relazione ai quali è stato possibile prevedere parametri fissi, un prontuario dei compensi, distinti per le singole fasi previste dal D.M. 10.3.2014 n. 55.

Si allegano i seguenti modelli da utilizzare in regime di convenzione con l'avvertenza che gli stessi sono stati distinti a seconda che il processo si svolga dinanzi al Tribunale Monocratico, al Tribunale Collegiale, alla Corte d'Assise, al Tribunale del Riesame, all'Ufficio Gip/Gup, al Giudice di Pace o, in sede di rinvio, dalla Corte di Cassazione per le ipotesi di cui all'art. 83, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, conformemente alle nuove previsioni contenute nella tabella 15 per i giudizi penali di cui al D.M. 147 del 13.08.2022.

TABELLE PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE

GIUDIZI AVANTI AL GIUDICE DI PACE	
Opposizione alla richiesta di archiviazione	
Fase di studio	€ 189,00
Fase introduttiva	€ 280,00
Totale	**€ 469,00**
Sentenze ex art. 129 c.p.p. remissione di querela conclusasi in una o due udienze ed estinzione del reato per condotte riparatorie ex art 35 D.Lgs. 274/2000	
Fase di studio	€ 189,00
Fase decisoria	€ 331,00
Totale	**€ 520,00**
Sentenze ex art.129 c.p.p. con fase introduttiva (istanze,richieste,dichiarazioni,opposizioni,ricorsi,impugnazioni,memorie)	
Fase di studio	€ 189,00
Fase introduttiva	€ 237,00
Fase decisoria	€ 331,00
Totale	**€ 757,00**
Procedimento TU Immigrazione con consenso acquisizione atti	
Fase di studio	€ 189,00
Fase introduttiva	€ 237,00
Fase decisoria	€ 331,00
Totale	**€ 757,00**
Giudizio ordinario	
Fase di studio	€ 189,00
Fase introduttiva	€ 237,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 378,00
Fase decisoria	€ 331,00
Totale	**€ 1.135,00**

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE

- partecipazione ad udienze istruttorie per ogni udienza oltre la seconda, purché non sia di mero rinvio e partecipazione ad udienze anche di rinvio, non determinato e, in ogni caso, non nell'interesse della parte ammessa al patrocinio, irreperibile di diritto o di fatto, salvo che non vi sia stata previa comunicazione del rinvio: **€ 100,00**
- in caso di costituzione di parte civile con petitum e causa petendi diversa, il Difensore dell'imputato avrà diritto all'aumento di seguito indicato per ognuna di esse, compresa la prima: **€ 50,00**
- giudizio con più di 3 capi d'imputazione: **€ 150,00**
- deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità da **€ 80 ad € 250,00**

INDAGINI PRELIMINARI Concluse con archiviazione o citazione a giudizio	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva (querele, memorie, etc.)	€ 331,00
Fase istruttoria (sopralluogo, attività ex art. 359,360 c.p.p. posteriore a quesito ex art 357 c.p.p., conferimento incarico a consulente ex artt. 359, 360 c.p.p., quesito, etc)	€ 520,00
Fase decisoria (memorie ex artt. 367 e 415 bis c.p.p. che definiscano il procedimento)	€615,00
Totale	**€ 1.892,00**

INDAGINI DIFENSIVE	
Fase di studio	€ 426,00
Fase istruttoria	€ 709,00
Totale	**€ 1.135,00**

GIP	
Decreto penale di condanna non opposto	
Fase di studio	**€ 426,00**
Decreto penale con sostituzione pena LPU	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 378,00
Totale	**€ 804,00**
Oblazione in fase di indagini	**€ 426,00**

Sentenza ex art. 129 c.p.p.	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 378,00
Totale	**€ 804,00**
MAP in fase di indagine e con opposizione a decreto penale di condanna	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 500,00
Fase decisoria (solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione del programma non dovesse procedere regolarmente e venissero presentate controdeduzioni e/o fissata udienza come da Protocollo MAP, datato 24.07.2024)	€ 709,00
Totale	**€ 1.635,00**
Ove la prova desse esito negativo ed il giudizio riprendesse, alle voci sopra indicate andranno aggiunte le voci avanti all'Autorità Giudiziaria di riferimento relative alle ulteriori attività effettivamente svolte	
Giudizio ex art. 408-410 c.p.p.	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva (atto di opposizione)	€ 378,00
Fase decisionale con partecipazione udienza GIP	€ 709,00
Totale	**€ 1.513,00**
Convalida di arresto	
Fase di studio	€ 189,00
Fase introduttiva (deposito memorie persona offesa e istanza modifica misura cautelare	€ 189,00
Fase istruttoria (interrogatorio di garanzia)	€ 237,00
Fase decisoria (ove prevista)	€ 355,00
Totale	**€ 970,00**

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL GIP

- per ciascuna udienza dopo la prima (purché non sia udienza di mero rinvio): **€ 80,00**
- variabili in aumento valide per il giudizio cautelare: giudizio con più di 3 capi di imputazione relativi al proprio assistito + **20%**
- variabile in aumento valida per Giudizio ex art. 408-410 c.p.p.: deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità da **€ 100,00 ad € 300,00**

GIUDIZIO AVANTI AL GUP	
Udienza filtro semplice con rinvio a giudizio e MAP	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 500,00

Fase decisoria (solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione del programma non dovesse procedere regolarmente e venissero presentate controdeduzioni e/o fissata udienza come da Protocollo MAP, datato 24.07.2024)	€ 709,00
Totale	€ 1.324,00
Ove la prova desse esito negativo ed il giudizio riprendesse, alle voci sopra indicate andranno aggiunte le voci del giudizio avanti al GUP relative alle ulteriori attività effettivamente svolte	
Udienza preliminare con istruttoria, giudizio abbreviato condizionato sia da udienza preliminare sia da giudizio immediato	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 378,00
Fase istruttoria	€ 520,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	**€ 2.033,00**
Udienza preliminare con abbreviato non condizionato sia da udienza preliminare sia da giudizio immediato sia da decreto penale di condanna	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 378,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	**€ 1.513,00**
Compenso per udienza preliminare con patteggiamento, ovvero patteggiamento ex art. 447c.p.p. **€ 1.135,00** (fase di studio e decisoria)	
Compenso per incidente di esecuzione	
A seconda della complessità della questione e dell'articolazione delle difese	**Da € 426,00 ad € 1.135,00**

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL GUP

- In caso di costituzione di parte civile con petitum e causa petendi diversa, il Difensore dell'imputato avrà diritto all'aumento di seguito indicato per ognuna di esse, compresa la prima: **€ 100,00**
- processo con proprio assistito detenuto per quella causa: **€ 200,00**
- aumento oltre la seconda udienza, purché non sia di mero rinvio, per ogni udienza: **€ 200,00**
- aumento oltre la seconda udienza, anche di mero rinvio, ove questo non sia richiesto dalla parte ammessa al patrocino a spese dello Stato o dall'irreperibile di fatto o di diritto non nell'interesse di detta parte, salvo che non vi sia stata previa comunicazione del rinvio: **€ 100,00**
- giudizio con più di 3 capi di imputazione relativi al proprio assistito: **+20%**
- deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità da **€ 100,00 ad € 300,00**
- richiesta/adesione a programma di giustizia riparativa: **€ 200,00**
- richiesta applicazione pene sostitutive ex art. 545 bis c.p.p.; **€ 200,00**

GIUDIZIO DIRETTISSIMO con convalida d'arresto
In assenza di riti alternativi (art. 451, commi 1,2,3,4, c.p.p.) o di trasformazione in rito abbreviato condizionato: ***€ 1.500,00***
In caso di trasformazione in rito abbreviato secco/patteggiamento ***€ 1.300,00***

- Aumento secco per i reati di competenza collegiale € 200,00

TRIBUNALE MONOCRATICO	
Compenso per giudizio da citazione diretta o da rinvio a giudizio	
Fase di studio	€ 237,00
Fase introduttiva	€ 284,00
Fase istruttoria	€ 567,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	**€ 1.797,00**
Compenso per udienza predibattimentale (compresi i casi di oblazione, sentenza ex art. 129 c.p.p. o ex art. 469 cpp —162 ter c.p. e 420-quater c.p.p., patteggiamento, giudizio abbreviato non condizionato, remissione di querela)	
Fase di studio	€ 237,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	**€ 946,00**
Compenso per udienza predibattimentale in caso di giudizio abbreviato condizionato	
Fase di studio	€ 237,00
Fase istruttoria	€ 567,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	**€ 1.513,00**
Compenso per tutto il giudizio in caso di messa alla prova con esito positivo della stessa	
Fase di studio	€ 237,00
Fase introduttiva	€ 378,00
Fase decisoria (solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione del programma non dovesse procedere regolarmente e venissero presentate controdeduzioni e/o fissata udienza come da Protocollo MAP, datato 24.07.2024)	€ 709,00
Totale	**€ 1.324,00**
Ove la prova desse esito negativo ed il giudizio riprendesse, alle voci sopra indicate andranno aggiunte le voci del giudizio avanti al Tribunale monocratico relative alle ulteriori attività effettivamente svolte	
Compenso per incidente di esecuzione	
A seconda della complessità della questione e dell'articolazione delle difese	**Da € 237,00 ad € 946,00**

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO

- In caso di costituzione di parte civile con petitum e causa petendi diversa, il Difensore dell'imputato avrà diritto all'aumento di seguito indicato per ognuna di esse, compresa la prima: **€ 100,00**
- processo con proprio assistito detenuto per quella causa: **€ 200,00**
- aumento oltre la seconda udienza istruttoria, purché non sia di mero rinvio, per ogni udienza: **€ 100,00**
- aumento oltre la seconda udienza anche di mero rinvio, ove questo non sia richiesto dalla parte ammessa al patrocino a spese dello Stato o dall'irreperibile di fatto o di diritto non nell'interesse di detta parte, salvo che non vi sia stata previa comunicazione del rinvio: **€ 100,00**
- giudizio con più di 3 capi di imputazione relativi al proprio assistito: **+ 20%**
- deposito di conclusioni scritte: **€ 100,00**
- deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità **da € 100,00 ad € 300,00**
- richiesta/adesione a programma di giustizia riparativa: **€ 200,00**
- richiesta applicazione pene sostitutive ex art. 545 bis c.p.p. **€ 200,00**

Giudizio d'appello davanti al tribunale monocratico avverso sentenze emesse dal GDP	
Fase di studio	€ 237,00
Fase introduttiva	€ 284,00
Fase istruttoria (meramente eventuale)	€ 567,00
Fase decisoria (no in caso di remissione di querela)	€ 709,00
Totale	**€ 1.797,00**
Impugnazione ex art. 410 bis c.p.p. **€ 993,00** (introduttiva e decisionale)	

TRIBUNALE COLLEGIALE	
Compenso per giudizio	
Fase di studio	€ 237,00
Fase introduttiva	€ 378,00
Fase istruttoria	€ 709,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	**€ 2.033,00**
Compenso per incidente di esecuzione	
A seconda della complessità della questione e dell'articolazione delle difese	**Da € 237,00 ad € 946,00**

- Ipotesi diverse dal dibattimento ordinario: **+ € 300,00** rispetto a quanto previsto per il procedimento monocratico

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE COLLEGIALE

- In caso di costituzione di parte civile con petitum e causa petendi diversa, il Difensore dell'imputato avrà diritto all'aumento di seguito indicato per ognuna di esse, compresa la prima: **€ 100,00**
- processo con proprio assistito detenuto per quella causa: **€ 200,00**
- aumento oltre la seconda udienza istruttoria, purché non sia di mero rinvio, per ogni udienza: **€ 200,00**
- aumento oltre la seconda udienza, anche di mero rinvio, ove questo non sia richiesto dalla parte ammessa al patrocino a spese dello Stato o dall'irreperibile di fatto o di diritto non nell'interesse di detta parte, salvo che non vi sia stata previa comunicazione del rinvio: **€ 100,00**
- giudizio con + di 3 capi di imputazione relativi al proprio assistito: **+ 20%**
- deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità **da € 100 ad € 300,00**
- deposito di conclusioni scritte: **€ 100,00**
- richiesta/adesione a programma di giustizia riparativa: **€ 200,00**
- richiesta applicazione pene sostitutive ex art. 545 bis c.p.p.: **€ 200,00**

CORTE D'ASSISE	
Compenso per giudizio	
Fase di studio	€ 378,00
Fase introduttiva	€ 709,00
Fase istruttoria	€ 1.182,00
Fase decisoria	€ 1.418,00
Totale	**€ 3.687,00**

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D'ASSISE

- In caso di costituzione di parte civile con petitum e causa petendi diversa, il Difensore dell'imputato avrà diritto all'aumento di seguito indicato per ognuna di esse, compresa la prima: **€ 100,00**
- processo con proprio assistito detenuto per quella causa: **€ 200,00**
- aumento oltre la seconda udienza istruttoria, purché non sia di mero rinvio, per ogni udienza: **€ 200,00**
- aumento oltre la seconda udienza, anche di mero rinvio, ove questo non sia richiesto dalla parte ammessa al patrocino a spese dello Stato o dall'irreperibile di fatto o di diritto non nell'interesse di detta parte, salvo che non vi sia stata previa comunicazione del rinvio: **€ 100,00**
- giudizio con più di 3 capi di imputazione relativi al proprio assistito: **+ 20%**
- deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità **da € 100,00 ad € 300,00**
- deposito di conclusioni scritte da parte del Difensore dell'imputato: **€ 200,00**
- richiesta/adesione a programma di giustizia riparativa: **€ 200,00**
- richiesta applicazione pene sostitutive ex art. 545 bis c.p.p:. **€ 200,00**

RIESAME REALE	
Giudizi senza fase introduttiva (motivi non scritti del Difensore)	
Fase di studio	€ 189,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	**€ 898,00**
Giudizi con fase introduttiva (con motivi scritti del Difensore)	
Fase di studio	€ 189,00
Fase introduttiva	€ 615,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	**€ 1.513,00**

GIUDIZI DI CASSAZIONE (nelle ipotesi di cui all'art. 83 c. 2 d.p.r. 115/02 e salvi i casi di declaratoria di inammissibilità)	
Giudizi senza fase introduttiva (motivi non scritti del Difensore)	
Fase di studio	€ 473,00
Fase introduttiva	€ 1.323,00
Fase decisoria (eventuale)	€ 1.371,00
Totale	**€ 3.167,00**

Alle somme sopra indicate in tutte le tabelle precedenti va applicato l'aumento di cui all'art. 12, comma 2, D.M. 55/2014, il quale sancisce che: "*quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto*".

ALLE SOMME SOPRA INDICATE IN TUTTE LE TABELLE PRECEDENTI VANNO AGGIUNTE LE SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE, OLTRE SPESE GENERALI 15% + CPA + IVA

LE SOMME SOPRA INDICATE TENGONO GIA' CONTO DI OGNI RIDUZIONE PREVISTA DALLA LEGGE, IVI COMPRESA LA RIDUZIONE DI 1/3 AI SENSI DELL'ART. 106 BIS D.P.R. 115/2002.

Ciascuna nota è formulata in linea con il dettato normativo dell'art. 12 D.M. 55/2014, che prevede 4 fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisoria).

Nella fase di studio, ovviamente reiterabile rispetto alla progressione del procedimento/processo presupponendo modalità e finalità diverse per ciascuna fase procedimentale/processuale, sono compresi l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le

consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente che esauriscano l'attività precedente e siano resi in momento antecedente alla fase introduttiva.

Nella fase introduttiva sono compresi gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.

Nella fase istruttoria o dibattimentale sono compresi le richieste (comprese quelle di riti alternativi), gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste testimoniali, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei testimoni, consulenti, indagati o imputati di reato connesso o collegato.

Nella fase decisoria sono comprese le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Il compenso per ciascuna fase (ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014), comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Gli importi per le quattro fasi sono stati calcolati su accordo di tutte le parti che sottoscrivono il presente protocollo, partendo dal valore medio di cui alla Tabella 15 relativa ai giudizi penali di cui al D.M. 55/2014, prevedendo percentuali di riduzione variabili in base alla tipologia del giudizio ed alle vigenti previsioni di legge.

I valori cosi risultanti sono quelli che andranno utilizzati per le liquidazioni senza alcuna ulteriore riduzione, fatta eccezione per quelle riferite alla mancanza di fase di cui sopra.

Poiché l'art. 12 comma 1 del D.M. 55/2014 prevede che i parametri medi generali previsti per i giudizi penali dalla allegata tabella 15 possono "di regola" essere aumentati fino all'80% o diminuiti fino al 50% e che il Giudice deve tenere conto, ai fini della liquidazione del compenso, "delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, etc.", in ragione della loro particolare semplicità sono state concordate riduzioni anche maggiori, ferma restando l'inderogabilità dei minimi previsti dal D.M. 55/2014[1] e la possibilità del Giudice di liquidare un compenso superiore in relazione alla specificità e complessità delle singole vicende.

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 17, la misura del compenso spettante al praticante abilitato al patrocinio è ridotta di regola della metà rispetto a quello spettante all'Avvocato.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 sarà liquidata anche una somma per rimborso spese forfettarie, nella misura prevista dalla legge, oltre al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni (comprese eventuali spese per trasferta).

Per i processi di particolare complessità e, comunque, per ipotesi non inquadrabili nei casi di standardizzazione di cui alle note allegate, le richieste di liquidazione eventualmente in deroga alla presente convenzione saranno autonomamente valutate dal Giudice titolare del processo.

[1]Cass. civ. sez. II, 13.08.2024, n. 22768; Cass. civ. sez. II, 20.10.2023, n. 29184; Cass. civ sez. II, 07.03.2019, n. 6686

L'introduzione del presente protocollo potrà essere rivalutata con riunioni annuali tra rappresentanti del Tribunale, C.O.A. e C.P., al fine di esaminare eventuali criticità e procedere ad eventuali rettifiche o aggiornamenti.

Modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione

L'istanza di liquidazione e la nota spese devono essere depositate tramite il sito *lsg.giustizia.it* come indicato nella parte dei principi generali, e ciò anche in momento successivo alla conclusione della fase di riferimento.

L'Autorità Giudiziaria — considerata anche la previsione dell'art. 83, c. 3 bis, D.P.R. 115/2002 (T.U.S.G.), introdotta dall'art. 1, c. 783, L. 28/12/2015 n. 208 ("Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta") — provvederà a decidere sull'istanza di liquidazione durante la camera di consiglio per la decisione del giudizio e darà lettura del decreto di liquidazione contestualmente al provvedimento conclusivo del giudizio (in tal caso la lettura equivale a notifica).

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria riservi la propria decisione in merito al giudizio principale (ad es. incidente di esecuzione, ovvero opposizione alla richiesta di archiviazione), il decreto di liquidazione verrà trasmesso alla parte richiedente tramite posta certificata.

Affinché l'Autorità Giudiziaria possa emettere immediatamente il decreto di liquidazione, la relativa richiesta deve essere presentata nel rispetto degli importi della tabella standardizzata reperibile sul sito del C.O.A e della C.P. di Como-Lecco.

A) Al momento della richiesta di liquidazione, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Difensore avrà quindi cura di depositare a mezzo LSG Giustizia:

1) istanza di liquidazione (l'istanza deve contenere l'indicazione del numero di procedimento, il nome dell'imputato, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo, i recapiti telefonici e l'e-mail del professionista istante);

2) decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

3) stampa del file Excel (per il calcolo automatico degli onorari) specificamente compilato in relazione al giudizio per cui si chiede la liquidazione, che sarà reso disponibile sui siti internet dei firmatari del presente Protocollo.

B) In caso di soggetto dichiarato irreperibile, il Difensore dovrà allegare il decreto di irreperibilità

C) **In caso di sentenza ex art. 420 quater c.p.p.,** il Difensore dovrà allegare la sentenza da cui risulti l'irreperibilità dell'assistito. Nel caso in cui, nelle more tra l'emissione della sentenza e la liquidazione, l'imputato venga reperito, fermo restando il diritto a ottenere la liquidazione per l'attività svolta sino al momento dell'emissione della sentenza ex art. 420 quater c.p.p., non si potrà più applicare la disciplina di cui al presente punto, dovendosi ricorrere, in caso di insolvenza, a quella prevista di seguito per il "Recupero giudiziale del credito nei confronti del proprio assistito insolvente".

D) In caso di imputato irreperibile di fatto, al fine di dimostrare l'irreperibilità di fatto del proprio assistito, il Difensore dovrà produrre:

D.1) Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato

a) Parcella (calcolata sulla base del presente protocollo) e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto, se diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa;

b) Debita richiesta finalizzata al rintraccio dell'assistito all'Ufficio Anagrafe di appartenenza, all'AIRE e al DAP. L'attività si riterrà perfezionata nel caso in cui le risposte siano negative, ovvero nell'ipotesi in cui il Difensore dimostri di aver presentato richiesta ai suddetti uffici senza aver ricevuto risposta entro il termine di 90 giorni, e, infine, nel caso in cui, risultando una residenza anagrafica, si effettui la notifica di atto stragiudiziale di costituzione in mora con attestazione dell'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. o 143 c.p.c..

D.2) Persona difesa: straniero residente o non residente in Italia

a) Parcella (calcolata sulla base del presente protocollo) e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto, se diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa; in alternativa, verbale di identificazione dal quale risulti l'assenza di dimora o di altro domicilio effettivo, oltre quello eletto presso il Difensore;

b) Debita richiesta finalizzata al rintraccio dell'assistito all'Ufficio Anagrafe di appartenenza, all'AIRE e al DAP. L'attività si riterrà perfezionata nel caso in cui le risposte siano negative, ovvero nell'ipotesi in cui il Difensore dimostri di aver presentato richiesta ai suddetti uffici senza aver ricevuto risposta entro il termine di 90 giorni, e, infine, nel caso in cui, risultando una residenza anagrafica, si effettui la notifica di atto stragiudiziale di costituzione in mora con attestazione dell'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. o 143 c.p.c.

c) attestazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Como circa l'eventuale presenza in Italia della persona difesa. È sufficiente che il Difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta per ottenere informazioni con visto di autorizzazione, se necessario, del Giudice procedente; il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro trenta giorni;

d) attestazione del Consolato o dell'Ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine. È sufficiente che il Difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta; il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro trenta giorni.

Recupero giudiziale del credito nei confronti del proprio assistito insolvente

In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il Difensore fornisce la prova, mediante allegazione, ove disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale, che si considera concluso con la prova dell'impossibilità di procedere a

pignoramento dei beni dell'assistito o presso terzi. Ai fini del presente protocollo si considera sussistente il requisito della prova dell'impossibilità di procedere a pignoramento laddove il Difensore produca la copia degli esiti delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., di un verbale di pignoramento negativo ovvero nel caso in cui il Difensore produca un verbale di mancato pignoramento con non meno di due accessi (ad esempio nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario abbia trovato a più riprese chiuso il domicilio).

È fatta salva la possibilità per il Difensore di presentare istanza di liquidazione al di fuori del presente protocollo, motivandone i presupposti. Si concorda che, a titolo di competenze per il procedimento monitorio e per la procedura esecutiva di recupero del credito professionale, sarà riconosciuto l'importo forfettario di **Euro 650,00** oltre al rimborso delle anticipazioni e delle spese documentate eventualmente sostenute dal Difensore.

***

L'introduzione del presente protocollo sarà rivalutata, ove ritenuto utile, con riunioni annuali tra rappresentanti del Tribunale, C.O.A. e C.P., al fine di esaminare eventuali criticità e procedere ad eventuali rettifiche o aggiornamenti.

Como, lì 04.12.2024

Presidente Vicario del Tribunale di Como

Dott. Carlo Cecchetti

Procuratore della Repubblica c/o Tribunale di Como

Dott. Massimo Astori

Ordine degli Avvocati di Como

Avv. Daniela Corengia

Camera Penale di Como e Lecco

Avv. Edoardo Pacia